

Allegato A - disciplinare



COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO
Provincia di Ascoli Piceno

**DISCIPLINARE PER LA
CONCESSIONE DEL BUONO
SPESA DI CUI ALL' OCDPC N. 658
DEL 29/03/2020**

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Importo del buono spesa

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa

Art. 7 – Verifica dell'utilizzo del buono

Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali

Art. 9 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

Art. 10 - Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19.

2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per “generi alimentari” si intendono i soli prodotti alimentari, esclusi alcolici e superalcolici.

b) per “prodotti di prima necessità” si intendono i prodotti per l'igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l'igiene della casa e medicinali;

b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente disciplinare;

c) per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti nel Comune di Appignano del Tronto pubblicati sul sito internet comunale;

d) per “servizi sociali”, l'ATS XXIII, ente d'ambito gestore dei servizi sociali e l'ufficio servizi sociali del Comune di Appignano del Tronto.

Art. 3 – Importo del buono spesa

1. L'erogazione dei buoni spesa, del valore nominale di €. 25,00 ciascuno, è *una tantum* e l'importo complessivo massimo spettante a ciascun nucleo familiare avente diritto è determinato come segue:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO
NUCLEI con 1 persona	€ 200,00
NUCLEI con 2 persone	€ 300,00
NUCLEI con 3 persone	€ 350,00
NUCLEI con 4 persone	€ 400,00
Nuclei con 5 persone o più	€ 450,00

I buoni spesa vengono assegnati in base a tre fasce .

Nella prima fascia andranno i richiedenti di cui alle categorie A,B,C,D, con priorità ai nuclei non già assegnatari di sostegno pubblico, come disposto dall'articolo 2 comma 6 dell'OCDPC n.654 del 29.03.2020.

Nella seconda fascia andranno le categoria E, F prive di sostegno pubblico

Nella terza fascia andranno finanziate le categorie E, F, che percepiscono sostegno pubblico

Una volta soddisfatti gli aventi diritto della prima fascia si procederà a ripartire i buoni residui tra gli altri aventi diritto, riproporzionando, eventualmente, gli importi di cui in tabella nel caso di domande ammissibili complessivamente di importo superiore alla somma residua a disposizione del Comune

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

1. I beneficiari sono individuati, **su istanza di parte**, in coerenza ai principi definiti dall'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e, pertanto, tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19; e di quanto di cui al presente disciplinare.
2. Per poter presentare istanza è necessario avere la residenza anagrafica nel Comune di Appignano del Tronto
3. Ai fini dell'assegnazione dei buoni spesa, è richiesta la presentazione di una autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in cui si dichiara:
 - ✓ Di essere residente nel Comune di Appignano del Tronto
 - ✓ Di rientrare in una delle seguenti categorie:
 - A) **commercianti , artigiani , autonomi**, che hanno dovuto sospendere la loro attività economica per effetto delle disposizioni governative e regionali relative all'emergenza sanitaria;
 - B) **lavoratore dipendente messo in cassa integrazione** (mobilità o altri istituti analoghi) a causa dell'emergenza da Coronavirus in atto;
 - C) **disoccupato in conseguenza delle restrizioni imposte dai provvedimenti adottati da Governo e dalla Regione Marche** in materia di contrasto al diffondersi del contagio da Covid-19
 - D) **altri lavoratori autonomi / occasionali che abbiano sospeso la propria attività in conseguenza anche indiretta** a dell'emergenza sanitaria
 - E) **disoccupato** (prima dell'emergenza sanitaria Covid-19)
 - F) **inoccupato**
 - ✓ Di avere una disponibilità economica complessiva determinata da redditi di qualunque natura (stipendio, pensione di ogni genere, cassa integrazione ordinaria o in deroga, pensione di inabilità/invalidità, indennità di disoccupazione, indennità di mobilità, reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, CAS, assegno di mantenimento del coniuge, affitti percepiti come locatore, altro) percepiti mediamente , dal 1 ottobre 2020 al 30 novembre 2020, al netto di pagamenti di mutui per la prima casa e di affitti con contratto regolarmente registrato:
 - non superiore ad €. 700,00 per i nuclei composti di 1 persona
 - non superiore ad €. 1.100,00 per i nuclei composti di 2 persona
 - non superiore ad €. 1.500,00 per i nuclei composti di 3 persona
 - non superiore ad €. 1.800,00 per i nuclei composti di 4 persone
 - non superiore ad €. 2.000,00 per i nuclei composti da 5 o più persone
 - ✓ che il patrimonio mobiliare (quali depositi bancari, depositi postali, azioni, titoli, investimenti e altri prodotti finanziari) posseduto complessivamente da tutti i membri del nucleo familiare, alla data del 30.11.2020, sia inferiore ad € 10.000,00 e che se ne espliciti l'ammontare;
 - ✓ Di avere una condizione di disagio conseguente all'attuale emergenza, illustrando sinteticamente le motivazioni delle condizioni economiche

- svantaggiate che saranno valutate ai fini della definizione della partecipazione
- ✓ Che il proprio nucleo familiare si trova in condizioni di assoluto momentaneo disagio;
 - ✓ Che nessuno dei membri del nucleo familiare dell'istante ha fatto o farà richiesta presso altro Comune dei buoni spesa oggetto della richiesta

Sono esclusi dal buono:

- Nuclei familiari che non rientrano nella categorie A,B,C,D,E,F di cui sopra
- Nuclei familiari con disponibilità economica complessiva superiore a quanto sopra
- Nuclei familiari con patrimonio mobiliare (quali depositi bancari, depositi postali, azioni, titoli, investimenti e altri prodotti finanziari) alla data del 30.11.2020 pari o superiore a € 10.000,00

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

1. Al fine della massima diffusione dei contenuti del presente disciplinare viene predisposto specifico **avviso** secondo lo schema allegato.
2. Ai fini dell'assegnazione del buono spesa viene assegnato un termine a partire dalla pubblicazione dell'avviso stesso all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente per l'invio delle **istanze di parte dei singoli cittadini**;
- 3. Ogni nucleo familiare può presentare una sola istanza**
- 4.. **L'elenco dei beneficiari è approvato** dai competenti organi amministrativi.

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa

- 1.Gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale individuandone le tipologie, sulla base di quanto previsto dall'allegato 1) al D.P.C.M. 11 marzo 2020.
2. L'individuazione dell'esercizio commerciale ove spendere il buono, tra quelli aderenti all'iniziativa, è rimesso alla libera scelta dei beneficiari.
- 3.I buoni potranno essere utilizzati per l'acquisto di generi alimentari, esclusi alcolici e superalcolici, e prodotti di prima necessità, quali prodotti per l'igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l'igiene della casa e farmaci.

Art. 7 - Verifica dell'utilizzo del buono

1. L'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali

- 1.L'ufficio competente provvede ad acquisire la disponibilità dei soli esercizi commerciali locali, onde evitare spostamenti, ed a formalizzare apposito rapporto contrattuale in deroga al d.lgs. 50/2016.

2. I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione del buono spesa ed il rischio di contagio.

Art. 9 - adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

2. I dati relativi al procedimento di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento, facendo ricorso ad opportuni sistemi di anonimizzazione dei dati personali.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di Giunta Comunale che lo approva.